



Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177

A.C. 2713-A

Dossier n° 535/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
19 febbraio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2713-A
Titolo:	Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177
Iniziativa:	Governativa

Introduzione

Il disegno di legge **A.C. 2713**, recante **proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177**, è stato assegnato alla Commissione IX (Trasporti) della Camera dei deputati, in sede referente, il 26 novembre 2025. Il 18 febbraio 2026 la Commissione ha concluso l'esame con l'approvazione del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, così come risultante dalle modifiche approvate in sede referente.

Si ricorda che la **legge n. 177/2024**, recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)", entrata in vigore il 14 dicembre 2024, introduce un complesso insieme di modifiche volto a fronteggiare il persistere di elevati livelli di incidentalità stradale, inclusi quelli connessi ai veicoli di micro-mobilità elettrica. La relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge (A.C. 1435, poi L. n. 177/2024) richiama, in particolare, l'aumento registrato nel 2021 degli incidenti (+28,4%) e dei decessi (+20%) rispetto al 2020, nonché la significativa incidenza dei sinistri correlati alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il provvedimento, pertanto, si concentra principalmente sulla revisione degli articoli 186 e 187 del codice della strada, rafforzando il sistema di prevenzione e il quadro sanzionatorio in materia di guida in stato di alterazione; inoltre, introduce disposizioni di coordinamento sugli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (omicidio stradale e lesioni stradali), con particolare riguardo al nesso di causalità tra assunzione di sostanze e stato di alterazione psico-fisica del conducente. Viene, inoltre, riformato il sistema della "patente a punti", prevedendo – al di sotto di una determinata soglia di punteggio – non solo l'ulteriore decurtazione dei punti residui, ma anche l'applicazione della cd. sospensione breve della patente.

La riforma incide, altresì, sulla formazione dei conducenti, sulla gradualità dell'accesso alla guida di veicoli di maggiore potenza, sulle modalità di accertamento delle violazioni tramite dispositivi da remoto (tra cui varchi ZTL e autovelox), nonché sulla disciplina dei veicoli di micro-mobilità elettrica, della circolazione delle biciclette, della sosta nei centri urbani e delle zone a traffico limitato, anche extraurbane. A completamento, la legge conferisce un'ampia delega al Governo per il riordino complessivo della materia e per l'adozione di regolamenti di delegificazione.

Il testo è stato oggetto di un articolato esame in sede referente presso la Camera dei deputati, con un'ampia attività conoscitiva e l'approvazione di numerose proposte emendative, ed è stato successivamente modificato dall'Aula. Il provvedimento è stato, poi, definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 20 novembre 2024.

All'**articolo 35**, in particolare, la legge n. 177/2024 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla relativa entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal [codice della strada](#), apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

Contenuto

Secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa di accompagnamento, il provvedimento in esame, nel **testo originario**, perseguiva l'intento, duplice, di:

[Il disegno di legge nel testo originario](#)

- **prorogare a diciotto mesi** il termine, originariamente fissato a dodici mesi, per l'esercizio della delega di cui all'articolo 35 della legge n. 177/2024;
- precisare che il decreto legislativo di attuazione alla delega avrebbe portato all'**integrale riscrittura del codice della strada**, con conseguente adozione di un nuovo codice, non esaurendosi quindi nella revisione e nel riordino del codice vigente di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

A tal fine, il disegno di legge in esame, all'**articolo 1**, interveniva sull'**articolo 35 della legge n. 177/2024**, apportandovi una serie di modifiche.

Anzitutto, sostituendo il primo periodo del comma 1 della citata disposizione, l'articolo 1, alla **lettera a)**, stabiliva che il Governo fosse delegato ad adottare, **entro diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi recanti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale**, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente recata dal [codice della strada](#), di cui al [d.lgs. n. 285 del 1992](#), in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio.

In virtù della modifica apportata all'articolo 35, comma 4, della legge n. 177/2024, dall'articolo 1, comma 1, **lettera c)**, **il Governo era autorizzato ad adottare**, in **appositi allegati** ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la **disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti**, nonché la **disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada** ([decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#)) nelle materie di cui al comma 3 e al medesimo comma 4.

Come emerge dalla relazione illustrativa, nonché dalla analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, l'intento perseguito era quello di addivenire a un **nuovo codice** che, disciplinando in modo esaustivo la materia, fosse comprensivo tanto della **normativa primaria** quanto della **disciplina di natura tecnica**, oggi in parte contenuta nel d.P.R. n. 495 del 1992.

Coerentemente con tale obiettivo, l'articolo 1 del disegno di legge in esame:

- alla **lettera b)**, interveniva sul comma 3 del richiamato articolo 35, che elenca i **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega, **abrogando** quello di cui alla **lettera d)**, vale a dire il criterio che vincola il Governo a operare la "**delegificazione** della disciplina riguardante le **procedure** e la **normativa tecnica** suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4";
- alla **lettera e)**, **abrogava il comma 5 dell'articolo 35**, secondo il quale "le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme abrogate".

Alla **lettera d)**, l'**articolo 1, comma 1**, del disegno di legge in esame **inseriva**, poi, nell'articolo 35 della legge n. 177/2024 il **nuovo comma 4-bis**, in virtù del quale il Governo era autorizzato ad adottare, in **appositi allegati** ai decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, la **disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti** nelle materie di cui ai commi 3 e 4.

In sintesi, alla luce delle modifiche introdotte dalle lettere c) e d), il Governo veniva autorizzato ad adottare, in **appositi allegati** ai decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 35, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo:

- la **disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti**, nonché la **disciplina di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada** (articolo 35, comma 4), nonché
- la **disciplina di riordino e aggiornamento degli atti normativi vigenti** (articolo 35, comma 4-bis).

In entrambi i casi, le novelle introdotte circoscrivevano l'intervento alle **materie di cui al comma 3 e al comma 4** dell'articolo 35.

In base a quanto stabilito alla **lettera f)**, gli allegati di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 avrebbero potuto "**essere abrogati e sostituiti con regolamenti** adottati, **rispettivamente**, ai sensi dell'articolo 17, **comma 1**, (ossia con **regolamenti governativi**) e dell'articolo 17, **comma 3**, (e dunque con **decreti ministeriali**) della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Tale disposizione **avrebbe sostituito l'attuale comma 6 dell'articolo 35**, secondo il quale il Governo è chiamato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, le disposizioni necessarie per **coordinare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada**, di cui al d.P.R. n. 495/1992, **con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al medesimo articolo**.

In chiusura, alla **lettera g)** dell'articolo 1, comma 1, veniva **abrogato il comma 7** dell'articolo 35, il quale rimette a uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la previsione di misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per approfondimenti si rinvia al relativo [dossier](#).

A seguito delle modifiche approvate in sede referente, il disegno di legge in esame, all'**articolo 1**, modifica l'**articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge n. 177/2024**, stabilendo che il Governo eserciti la delega conferitagli entro **diciotto** mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 177/2024, in luogo dei dodici mesi attualmente previsti, **"anche mediante la redazione di un nuovo codice"**.

Il disegno di legge nel testo modificato in sede referente

Si ricorda che la legge n. 177/2024 è entrata in vigore il 14 dicembre 2024. Pertanto, il termine per l'esercizio della delega è prorogato al **15 giugno 2026**.

L'**articolo 2** dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per una maggiore chiarezza grafica delle modifiche apportate si rimanda al seguente testo a fronte.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (L. 177/2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 2713
Art. 35 <i>(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)</i>	Art. 35 <i>(idem)</i>
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo,	1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche mediante la redazione di un nuovo codice in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di

corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.